



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

**Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO
LAGUNARE**

www.comune.maranolagunare.ud.it

P.E.C. comune.maranolagunare@certgov.fvg.it



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO DI MARANO LAGUNARE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE	
	<u>Premesse</u>
Art. 1	<u>Contenuto del capitolato speciale</u>
Art. 2	<u>Ente titolare del servizio pubblico</u>
Art. 3	<u>Oggetto della concessione e luogo di svolgimento del servizio</u>
Art. 4	<u>Ruolo delle parti</u>
Art. 5	<u>Durata e modalità della concessione</u>
Art. 6	<u>Disciplina del servizio</u>
Art. 7	<u>Gestione dell'attività di mercato</u>
Art. 8	<u>Direttore di Mercato</u>
Art. 9	<u>Interruzione del servizio</u>
Art. 10	<u>Corrispettivo delle prestazioni e Piano economico-finanziario</u>
Art. 11	<u>Canone concessorio</u>
Art. 12	<u>Rapporti tra il Concessionario e l'Amministrazione comunale</u>
Art. 13	<u>Conduzione impianti e gestione utenze</u>
Art. 14	<u>Manutenzione migliorie addizioni</u>
Art. 15	<u>Ulteriori obblighi e oneri del Concessionario</u>
Art. 16	<u>Personale</u>
Art. 17	<u>Disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza</u>
Art. 18	<u>Responsabilità e garanzie</u>
Art. 19	<u>Coperture assicurative</u>
Art. 20	<u>Cessione della concessione</u>
Art. 21	<u>Controlli</u>
Art. 22	<u>Recesso dalla concessione</u>
Art. 23	<u>Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto</u>
Art. 24	<u>Controversie e foro competente</u>
Art. 25	<u>Spese contrattuali</u>
Art. 26	<u>Trattamento dei dati personali</u>
Art. 27	<u>Tracciabilità dei flussi finanziari</u>
Art. 28	<u>Norma di rinvio</u>

Premesse

La gestione del Mercato all'ingrosso dei prodotti ittici di Marano Lagunare costituisce servizio pubblico di rilevanza economica ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Essa ha principalmente lo scopo di:

- Mettere a disposizione degli operatori del settore strutture adeguate in grado di favorire l'afflusso del pescato e ne assicurino un costante regolare rifornimento a prezzi controllati;
- Razionalizzare l'attività di compravendita dei prodotti della pesca, regolando le contrattazioni tra pescatori ed acquirenti e contenendo i costi della distribuzione dei prodotti;
- Assicurare il rispetto delle regole di natura igienico sanitarie.

Il servizio pubblico è regolato, oltre che dalle norme vigenti in materia di mercati all'ingrosso dei prodotti ittici, dalle disposizioni del Regolamento per il mercato all'ingrosso dei prodotti ittici del Comune di Marano Lagunare, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 3 agosto 2012 e s.m.i. e da quelle del presente Capitolato speciale d'oneri.

Articolo 1

Contenuto del capitolato speciale

Il capitolato speciale disciplina:

- I rapporti tra il Comune di Marano Lagunare ed il soggetto affidatario, e la regolamentazione del servizio in oggetto;
- La concessione in uso dell'immobile, delle aree e delle attrezzature siti nell'isola Dossat, di proprietà pubblica, costituenti il Mercato all'Ingresso dei prodotti ittici.

Articolo 2

Ente titolare del servizio pubblico

L'Ente titolare del servizio pubblico, istitutore del Mercato all'Ingresso dei prodotti ittici, è il Comune di Marano Lagunare.

Articolo 3

Oggetto della concessione e luogo di svolgimento del servizio

Il Comune di Marano Lagunare concede la gestione del Mercato Ittico all'ingrosso di Marano Lagunare, di cui alla legge 25/03/1959, n. 125.

Per Mercato Ittico all'ingrosso si intende l'insieme degli edifici, delle attrezzature, le aree scoperte e gli altri impianti e servizi, siti nell'isola del Dossat e meglio evidenziati nel Regolamento Comunale per il Mercato Ittico all'ingrosso, posti a disposizione del Concessionario e degli operatori economici del settore dei prodotti ittici.

L'attività prevalente del Mercato Ittico è rappresentata dalla commercializzazione dei prodotti ittici all'ingrosso.

Articolo 4

Ruolo delle parti

Con la stipula dell'atto di concessione il Concessionario diventa titolare dei servizi oggetto del presente Capitolato ed assume quindi il compito/dovere di fornire i servizi alla collettività.

L'Amministrazione Comunale concedente esercita le funzioni ad esso conferite dalle leggi in materia e, nello specifico, quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.

Il Concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando il Concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.

Articolo 5

Durata e modalità della concessione

La concessione avrà la durata di anni sei a decorrere dalla data di stipula del contratto, con verifiche periodiche da parte del Comune di Marano Lagunare per il corretto svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Prima dell'inizio della nuova gestione si redigerà lo stato di consistenza dell'intero patrimonio immobiliare e delle attrezzature esistenti che verranno prese in consegna dal Concessionario.

Il Concessionario non potrà ai sensi del successivo art. 20 pena la risoluzione della concessione, sub-concedere la gestione del Mercato a terzi, nè a titolo oneroso nè a titolo gratuito.

Il Concessionario dovrà assumere la gestione integrale dei servizi connessi al Mercato ittico all'ingrosso e, fermo il divieto di sub-concessione, potrà affidare a terzi la gestione dei singoli servizi.

L'attività prevalente consisterà nella commercializzazione del prodotto ittico conferito al mercato all'ingrosso, secondo le regole stabilite dal Regolamento Comunale per il Mercato Ittico all'ingrosso, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 03/08/2012 e s.m.i.

Potranno essere esercitate anche altre attività complementari e funzionali al servizio, tra le quali quelle relative alla promozione del prodotto ittico locale ed alla sua certificazione di qualità.

Al termine della concessione l'immobile sarà riconsegnato al Comune di Marano Lagunare nelle condizioni in cui si trova al momento della consegna, salvo il normale degrado dovuto all'uso della cosa gestita, ovvero con le eventuali modifiche approvate dallo stesso Comune di Marano Lagunare.

Delle operazioni di riconsegna dei locali e delle attrezzature sarà redatto apposito verbale alla presenza dei rappresentanti delle due parti.

E' riconosciuta al Concessionario la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22.

La concessione è automaticamente prorogata per il termine massimo di mesi sei dalla scadenza nelle more di espletamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione, la proroga, se necessaria, opererà anche nel caso in cui venga riaffidato il

servizio al Concessionario originario. Il Concessionario, limitatamente al predetto periodo di proroga, dovrà garantire in ogni caso la continuità del servizio.

Articolo 6

Disciplina del servizio

Il Concessionario si obbliga a garantire a cura e spese proprie lo svolgimento di tutti i servizi necessari al regolare funzionamento del Mercato.

A titolo indicativo e non esaustivo, i servizi connessi alla gestione del Mercato sono:

- Direzione di mercato
- Servizio d'asta
- Bollettazione
- Il servizio di facchinaggio,
- il servizio di pulizia e vigilanza del mercato;
- il servizio di frigorifero;
- il servizio di cassa del mercato;
- il servizio di rifornimento del ghiaccio;
- il servizio di rifornimento e ricambio cassette;
- il servizio di pesatura;
- custodia e manutenzione ordinaria e conservativa del fabbricato e delle aree di pertinenza
- custodia e manutenzione ordinaria e conservativa degli impianti ed attrezzature di mercato
- servizi di rilevazione statistica e prezzi
- altri servizi ausiliari del mercato e compatibili con le finalità della struttura.

Il gestore dovrà assicurare tutti servizi e adempimenti posti a suo carico dal Regolamento Comunale per il Mercato Ittico all'ingrosso di cui alle premesse.

Oltre tali attività possono esserne espletate altre complementari e funzionali al servizio, nel rispetto del citato Regolamento e della destinazione d'uso del Mercato.

Il Concessionario potrà intraprendere tutte le azioni a carattere promozionale e di marketing che saranno ritenute più idonee ed opportune, assumendosene in proprio o affidandone a terzi lo studio e l'esecuzione.

I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti dal Concessionario mediante organizzazione definita dallo stesso ed a suo rischio

Articolo 7

Gestione dell'attività di mercato

Il Concessionario dovrà svolgere tutto quanto necessario per il corretto svolgimento della gestione del mercato. In particolare, in conformità al Regolamento, dovrà:

- nominare il Direttore di Mercato;
- accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti;
- definire il calendario annuale e l'orario delle contrattazioni;
- curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria;

- accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento;
- intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
- accertare che le merci, i veicoli e gli imballi corrispondano ai requisiti prescritti dal Regolamento o da altre norme di carattere generale;
- vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e nel rispetto del Regolamento
- vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e reprimere altre eventuali frodi;
- nei casi gravi e urgenti, disporre la sospensione degli operatori dal Mercato in conformità alle previsioni del Regolamento.

Tutte le tariffe applicate alla struttura dovranno essere rese pubbliche ai terzi e comunicate all'Amministrazione Comunale concedente al fine di garantirne la trasparenza e l'ampio utilizzo del mercato ai, produttori, venditori e acquirenti.

Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività, è tenuto al rispetto delle normative vigenti e delle direttive a tutela dei consumatori per la trasparenza dei prezzi, nonché a consentire un effettivo controllo sanitario sui beni posti in vendita.

Il Concessionario è tenuto a farsi integralmente carico di tutti gli oneri ed adempimenti relativi all'applicazione delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria e nazionale in materia di igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale.

Fermo restando la sua diretta responsabilità, per l'espletamento degli adempimenti posti a suo carico, il Concessionario si avvarrà della collaborazione di un Direttore di Mercato.

Articolo 8 Direttore di Mercato

Il Concessionario nomina un Direttore che sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi del mercato in adempimento delle direttive ad esso impartite ed alle disposizioni di legge e di regolamento.

Il Direttore del Mercato è il referente per l'Amministrazione Comunale concedente per tutte le problematiche legate al funzionamento del Mercato ittico e rappresenta il Concessionario nei rapporti con l'ente pubblico.

Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente.

Il Direttore di mercato non può svolgere attività incompatibili con le funzioni svolte nel Mercato ed ha l'obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, informandone tempestivamente il gestore.

Il Direttore di mercato dovrà, comunque espletare le sue funzioni nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento in particolare dagli articoli 7 e 8.

Articolo 9 Interruzione del servizio

La gestione del Mercato all'ingrosso costituisce servizio pubblico.

In quanto titolare di servizio pubblico, il gestore deve assicurare il regolare e continuativo funzionamento del Mercato.

La gestione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ordine dell'autorità o per necessità tecniche del servizio.

In tutte queste ipotesi l'interruzione o la sospensione devono essere limitate al tempo strettamente necessario per riattivare l'attività mercatale.

In ogni caso di interruzione o sospensione del servizio, per qualsiasi ragione o motivo il Concessionario dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale concedente precisandone le ragioni, la durata, e fornendo adeguate giustificazioni sull'accaduto e sulle misure adottate per contenere i disagi all'utenza e alla collettività.

La sospensione o abbandono del servizio prolungati e non giustificati saranno considerate grave inadempimento contrattuale, incidente sul corretto espletamento del servizio, e potranno determinare la risoluzione della concessione e l'obbligo di risarcimento dei danni.

Articolo 10

Corrispettivo delle prestazioni e Piano economico-finanziario

Il Concessionario, quale remunerazione del capitale investito e dei servizi erogati, riceve un corrispettivo direttamente dagli operatori del Mercato stimato in base ad analisi e confronti con esercizi precedenti ai sensi dell'art. 167 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, come segue:

Valore stimato concessione			
Tipologia	Parametro	Fattore di riferimento stimato sulla base esercizi precedenti	Totale annuo
Diritti asta a carico venditori – art. 15 comma 4 regolamento comunale	4,50% su prodotto venduto all'asta o trattativa diretta all'interno della sala contrattazioni	3.200.000,00	144.000,00
Diritti mercato a carico venditori – art. 15 comma 5 regolamento comunale	4,50% su il prodotto commercializzato all'interno del Mercato	4.300.000,00	193.500,00
Diritti mercato a carico acquirenti – art. 15 comma 5 regolamento comunale	1,50% su il prodotto commercializzato all'interno del Mercato	4.300.000,00	64.500,00
a) Totale proventi caratteristici per il principale servizio oggetto concessione			402.000,00
Proventi utilizzi posti vendita e altri spazi			15.000,00
Proventi vendita servizi diversi (ghiaccio, imballaggi)			83.000,00
Altri proventi diversi			6.000,00
b) Totale altri proventi			104.000,00
c) Totale valore stimato annuo concessione			506.000,00
d) = c) X 6 TOTALE VALORE STIMATO CONCESSIONE PER N. 6 ANNI			3.036.000,00

Tale corrispettivo, oltre IVA se dovuta, è pari al valore stimato della concessione per la completa e perfetta prestazione dei servizi, come da oneri evidenziati nel presente Capitolato e per tutta la sua durata temporale.

Ai fini dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e della quantificazione della contribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – non dovuta per la presente gara - a tale valore viene aggiunto quello della proroga tecnica opzionale di 6 mesi di cui al precedente art. 5 pari ad € 253.000,00 per un totale complessivo di € 3.036.000,00 + € 253.000,00 = € **3.289.000,00**.

Il Concessionario deve redigere un Piano economico-finanziario strutturato per l'intera durata della concessione e comprovante il realizzabile equilibrio nella gestione della Concessione in oggetto, tramite la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.

Per convenienza economica si intende la capacità dei servizi di Mercato di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito, ovviamente tenuto conto che la specifica gestione del Mercato deve tendere al pareggio del bilancio.

Per sostenibilità finanziaria si intende la capacità degli stessi di generare flussi di cassa sufficienti a garantire l'equilibrio finanziario sempre nell'arco dell'efficacia del contratto.

Il Piano economico-finanziario di cui al precedente comma deve essere redatto ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché definire i principali presupposti e le fondamentali condizioni dell'equilibrio economico-finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione quali, a titolo indicativo:

- l'importo complessivo dei ricavi di gestione dei servizi;
- l'importo complessivo dei costi di gestione dei servizi con l'espressa indicazione di quelli relativi al personale;
- i tempi e i costi presunti per l'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- gli oneri per la sicurezza;

Dovranno essere **obbligatoriamente** indicati all'interno del suddetto piano le percentuali dei diritti d'asta a carico dei venditori (art. 15 comma 4 del regolamento comunale) e le percentuali dei diritti di mercato a carico dei venditori e degli acquirenti (art. 15 comma 5 del regolamento comunale) che dovranno essere applicate per l'intera durata della concessione del servizio, fatto salvo quanto previsto nei paragrafi successivi.

Il rischio operativo (art. 3, co. 1, lett. zz, D.Lgs. n. 50/2016) assunto dal Concessionario è riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del predetto Piano economico-finanziario.

Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio del Piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Su iniziativa del Concessionario e previo accordo di entrambe, da manifestarsi di norma a mezzo di accordi scritti, il Piano economico-finanziario può essere oggetto di revisione nel corso della durata della concessione purché sia assicurata la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e la continuità delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

In particolare potranno essere oggetto di revisione, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del regolamento comunale, le sopraccitate tariffe percentuali dei diritti di asta e di mercato su motivata proposta del Concessionario, sentito il parere della Commissione Comunale di Mercato, e previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale concedente al fine di garantire i criteri di efficienza e di economicità nella gestione che deve tendere al pareggio del bilancio.

Ai fini del controllo dell'equilibrio nella gestione, il Concessionario deve adottare una idonea gestione contabile dei servizi di Mercato per tutta la durata della concessione in grado di aggregare i ricavi e i costi finali rispetto all'oggetto (criterio funzionale-causale). Lo schema di piano economico finanziario redatto dalla stazione appaltante è contenuto all'interno del progetto del servizio.

Articolo 11

Canone concessorio

Il Concessionario dovrà versare al Comune di Marano Lagunare, a titolo di canone di concessione, le somme che saranno determinate in base all'esito della gara.

Il canone di concessione sarà commisurato al valore delle contrattazioni di tutti i prodotti commercializzati all'interno del Mercato Ittico.

Per la corretta definizione dei "prodotti commercializzati" si deve far riferimento all'art. 2 del Regolamento Comunale per il Mercato Ittico all'ingrosso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03/08/2012 e s.m.i.

Il Concessionario dovrà comunicare, alla fine di ogni semestre, al Comune di Marano Lagunare il valore delle contrattazioni e provvedere entro il 31 luglio e 31 gennaio di ciascun anno al pagamento delle somme spettanti al Comune.

Il mancato pagamento entro detti termini costituirà messa in mora del concessionario senza alcuna necessità di comunicazione scritta, e comporterà l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse legale.

Articolo 12

Rapporti tra il Concessionario e l'Amministrazione comunale

Il Concessionario ha l'obbligo di realizzare nei modi e tempi ivi previsti il progetto tecnico ed economico di gestione presentato ai fini dell'aggiudicazione, Il progetto potrà essere rivisto di comune accordo qualora ciò si rendesse necessario sulla base dei risultati di gestione.

Il Concessionario deve avere come obiettivo minimale il pareggio del bilancio e, a tal fine, il Mercato Ittico deve avere un **proprio bilancio ed una propria gestione contabile**.

Al termine di ogni esercizio annuale, entro la fine del mese di maggio dell'anno successivo, il Concessionario dovrà presentare al Comune una relazione sull'andamento della gestione corredata dal bilancio di gestione.

In questa relazione dovranno essere indicati dettagliatamente:

- fatturato totale e distinto di tutti gli utilizzatori del mercato;
- tariffe applicate
- introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe, distinte come previsto dal Regolamento comunale e da ogni altra entrata;
- spese di gestione: personale, acqua, energia elettrica, gas, altre spese;
- interventi di manutenzione ordinaria alla struttura e alle attrezzature eseguiti durante l'esercizio;
- interventi ritenuti necessari alla struttura o alle attrezzature;
- personale utilizzato nella gestione del mercato ittico e suo inquadramento professionale e retributivo;
- servizi svolti direttamente e servizi dati in concessione.

- ogni altro dato e/o informazione all'uopo richiesti dall'Amministrazione Comunale concedente

Articolo 13

Conduzione impianti e gestione utenze

Il Concessionario assume la conduzione degli impianti elettrici e di illuminazione, idrici e fognari, termici ed ogni altro presente presso il Mercato, divenendo responsabile del loro corretto utilizzo e regolare funzionamento.

Allo scopo ha accesso ai quadri elettrici, al contatore idrico, curandone la loro attivazione e disattivazione, la verifica di funzionalità, le regolazioni necessarie.

Il Concessionario è obbligato a stipulare/volturare i contratti ed assumere a proprio carico le spese per il telefono, l'energia elettrica, il riscaldamento, la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti.

Articolo 14

Manutenzione miglorie addizioni

Durante tutto il periodo di durata della presente convenzione il Concessionario dovrà eseguire, a sua cura, tutte le opere di manutenzione ordinaria e conservativa su opere, impianti, attrezzature ed arredi necessarie per garantire l'ottimale funzionamento del Mercato.

Tali interventi devono essere comunicati periodicamente al Comune di Marano Lagunare. La manutenzione ordinaria è posta a carico del Concessionario e comprende tutta l'attività connessa al ripristino delle condizioni di uso attuale degli impianti, delle attrezzature e degli arredi nonché a garantire la situazione statica dei fabbricati, intonaci, porte, vetri, bagni, serrande, area esterna di pertinenza inclusa.

Al termine della convenzione, da qualsiasi evento sia determinato, il Concessionario dovrà restituire dell'Amministrazione Comunale concedente gli immobili, le attrezzature e quanto concesso col presente atto, in perfetta efficienza e tenuto conto del normale degrado, senza riconoscimento di alcuna indennità (avviamento, addizioni, miglorie, ecc.).

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale concedente effettuare eventuali lavori di addizione, miglioramento degli immobili e degli impianti sempre che necessari ed indispensabili per il mantenimento della struttura alle sue funzioni e alle sue destinazioni d'uso convenute.

Le spese di investimento relative ad ampliamenti o adeguamenti non obbligatori ma migliorativi nella fruibilità dell'immobile da parte del Concessionario non possono essere considerate obbligatorie per l'ente proprietario, che comunque si riserva la facoltà di autorizzarle.

Il Concessionario non potrà in alcun caso, salvo espressa autorizzazione del Comune, apportare modifiche alle strutture concesse per cui il silenzio o l'acquiescenza del Comune verso interventi non autorizzati avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del gestore.

In ogni caso le parti espressamente concordano che al Concessionario non verranno riconosciuti alcuna indennità o risarcimento per addizioni o miglorie apportate alla struttura o all'area, compresi gli interventi di ripristino.

Gli impianti e le attrezzature dovranno essere utilizzati in modo corretto; pur essendo la conduzione e il controllo degli impianti a carico del Concessionario, tuttavia questi dovrà tempestivamente segnalare al Comune eventuali malfunzionamenti, anomalie o guasti; nel corretto utilizzo rientra il controllo contro eventuali sprechi nelle utenze.

Eventuali interventi di manutenzione straordinaria concordati con dell'Amministrazione Comunale concedente potranno essere oggetto di scomputo se realizzati dal Concessionario e se di accordo con l'ente.

Articolo 15

Ulteriori obblighi e oneri del Concessionario

Con la stipula del contratto, il Concessionario si assume, con oneri a proprio carico, i seguenti ulteriori obblighi e oneri:

- curare ogni adempimento necessario per il trasferimento, a far data dell'inizio dell'attività, del numero CE in dotazione dell'uscente Concessionario del Mercato che identifica e contraddistingue la struttura dal punto di vista sanitario nel rispetto della normativa vigente;
- corrispondere le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative all'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente Capitolato e più generalmente per una corretta gestione del Mercato;
- segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale concedente tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività, compresi eventuali accertamenti da parte degli organi locali competenti;
- tenere indenne l'Amministrazione Comunale concedente da qualunque azione che possa essere intentata a suo carico da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato;
- assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni;
- consentire l'accesso al Mercato negli ultimi 30 (trenta) giorni di validità del contratto all'eventuale Concessionario subentrante, affinché lo stesso possa organizzare il nuovo servizio senza danno per l'Amministrazione Comunale concedente;
- curare con particolare attenzione ed impegno la fase di avviamento del servizio al fine di non creare, nella fase di avvio, disservizi all'utenza;

Articolo 16

Personale

Il Concessionario dovrà dotarsi, oltre che del Direttore, di personale impiegatizio ed operaio in relazione ed in misura sufficiente alle effettive necessità funzionali del Mercato stesso.

Il personale del Concessionario addetto alla gestione dei servizi deve essere in possesso dell'adeguata professionalità e competenza.

In tal senso, tutto il personale deve risultare appositamente e tempestivamente addestrato per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, anche in relazione alle caratteristiche specifiche, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza, dei criteri di pulizia e disinfezione e delle corrette procedure di intervento in relazione alle operazioni di competenza.

Il personale deve, altresì, essere fidato sotto il profilo della diligenza e della riservatezza, nonché mantenere sempre un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui venga a contatto durante l'espletamento del servizio.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento e, qualora il genere di prestazione lo richieda, deve indossare gli indumenti protettivi conformemente alle norme di igiene e sicurezza del lavoro (es camici, copricapo ecc.). In tal senso, lo stesso è tenuto ad assicurare che solo chi autorizzato entri e circoli nei locali interessati dal servizio o accessibili a causa dello stesso.

Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni, verbali e scritte, ricevute dall'Amministrazione Comunale concedente.

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro (norme sindacali, assicurative, nonché consuetudini inerenti la manodopera), nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della concessione e, in particolare, è obbligato:

- ad applicare ai propri dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto applicabili, vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto e dello svolgimento dei connessi servizi;
- al regolare assolvimento degli obblighi vigenti in materia retributiva, assicurativa, contributiva, previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi predetti, accertata dall'autorità comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Concessionario riconosce la facoltà del Comune di provvedere in via sostitutiva avvalendosi della cauzione definitiva entro i limiti della stessa.

Il Concessionario non potrà opporre eccezioni al Comune né avere titolo a risarcimento danni.

E' escluso ogni rapporto diretto fra i dipendenti del Concessionario e l'Amministrazione Comunale concedente, in quanto ogni rapporto di dipendenza resta a tutti gli effetti in capo al Concessionario del servizio.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, il Concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto in relazione alle esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dallo stesso, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del lavoro e la pianificazione aziendale elaborata dall'operatore economico subentrante.

Articolo 17

Disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza

Le attività oggetto di concessione devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nella commercializzazione di prodotti alimentari e di prodotti di origine animale.

Per tutta la durata del rapporto concessorio, altresì, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e deve provvedere a osservare ogni disposizione normativa specifica di settore, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,

A tale fine dovranno essere predisposti i previsti piani per la sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 dovrà pertanto presentare, entro trenta giorni dalla consegna del servizio, copia del documento di valutazione del rischio in materia di sicurezza e tutela della salute.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera impiegati nella gestione del mercato devono essere omologati, collaudati e nelle migliori condizioni d'uso. Essi devono essere rispondenti a quanto prescritto dalle vigenti leggi e dagli enti di controllo preposti.

Il Concessionario si assume altresì l'obbligo dell'osservanza delle norme di sicurezza verso persone terze (clienti, trasportatori ...) e della predisposizione a sue spese di tutte le misure ritenute necessarie per la prevenzione e protezione nei loro confronti.

Si dà atto che, nell'ambito della normale gestione del servizio del Mercato, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze) in capo al Concedente e, in tal senso, non sono stati valutati oneri della sicurezza.

Qualsiasi condizione che si dovesse verificare, da contemplare nel DUVRI e comportante rischi da interferenza, dovrà essere tempestivamente segnalata e, valutato il caso, le parti adotteranno per quanto di rispettiva competenza le specifiche misure per eliminare o ridurre l'interferenza.

Il Concessionario deve trasmettere ogni documentazione all'uopo prodotta all'Amministrazione Comunale concedente, al fine di facilitare il controllo in capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Concessionario è tenuto a farsi integralmente carico di tutti gli oneri ed adempimenti relativi all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Articolo 18

Responsabilità e garanzie

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedente dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente Capitolato, senza riserve ed eccezioni e si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione, ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione di lavori o di servizi connessi al presente capitolato o per altre circostanze comunque connesse con la gestione dei servizi di mercato e degli immobili e di tutte le sue pertinenze.

In tal senso, il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, per ogni infortunio e danno, a persone e cose, arrecati all'Amministrazione Comunale concedente o

a terzi derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale concedente stesso, per fatto, anche omissivo, proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, nonché per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza per l'intero periodo di durata della concessione, sollevando pertanto l'Amministrazione Comunale concedente da ogni responsabilità/obbligazione nei confronti di terzi e conseguenza civile e penale.

Nelle responsabilità a carico al Concessionario è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio.

A prescindere da eventuali conseguenze penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

L'Amministrazione Comunale concedente si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Mercato.

Il Concessionario del servizio, a garanzia della puntuale ed esatta attuazione del presente Capitolato e delle relative prescrizioni, deve presentare per sottoscrivere il contratto una garanzia per l'esecuzione dell'importo pari al 10% dell'importo stimato della concessione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Detta cauzione può essere costituita mediante fideiussione ovvero polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, deve operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Concedente e l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice civile. Detta polizza deve essere eventualmente incrementata con riferimento agli impegni successivamente assunti ed è svincolata alla cessazione del rapporto concessorio.

L'Amministrazione Comunale concedente può utilizzare la cauzione per il conseguimento degli importi dovuti come penali, ovvero per il risarcimento di ogni danno subito. In caso di utilizzo della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di ricostituire l'originario importo tramite la produzione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta, di una nuova fideiussione bancaria o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello escusso dall'Amministrazione Comunale concedente.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto con le modalità e condizioni di cui all'art. 103, co. 1 ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016, la quale rimanda all'art. 93, co. 7 dello stesso.

Per fruire delle riduzioni, il Concessionario deve produrre, se non precedentemente prodotta, la documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti, documentandoli nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario deve provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile al Concessionario, la cauzione definitiva è incamerata dall'Amministrazione Comunale concedente, come prescritto dal successivo art. 23.

Il mancato pagamento di premi o corrispettivi relativi a tale cauzione costituisce motivo di risoluzione dalla concessione del servizio pubblico.

Esso non è in ogni caso opponibile al Comune.

La cauzione sarà svincolata previo completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'esecutore.

Articolo 19

Coperture assicurative

Il Concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da ogni rischio o danno alle persone e alle cose derivante dall'esecuzione del servizio o comunque da esso dipendente.

A tal fine il Concessionario è tenuto a contrarre apposita e idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera (RCT/RCO) e a mantenerla in vigore per l'intera durata della concessione senza soluzione di continuità, dandone oportuna documentazione all'Amministrazione Comunale concedente.

L'oggetto della garanzia deve essere il medesimo oggetto della presente concessione

I massimali richiesti sono i seguenti:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT): € 3.000.000,00 euro (tre milioni virgola zero) unico

-Responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) € 2.000.000,00 euro (due milioni virgola zero) unico.

Nessuna esclusione di polizza e/o franchigia e/o delimitazioni potrà essere opposta all'ente in caso di danno.

La polizza dovrà essere presentata in originale, debitamente quietanzata prima dell'avvio delle attività.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, ove altro contratto rct/o già attivato, il Concessionario potrà far emettere dal proprio assicuratore appendice dedicata al presente appalto con la produzione dei massimali RCT/RCO sopra richiamati.

Ogni onere relativo alla stipula delle predette polizze è a carico del Concessionario.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Amministrazione Comunale concedente può rivalersi anche sulla garanzia di cui al precedente art. 18 del presente Capitolato.

Agli effetti assicurativi il Concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale concedente l'accadimento e ad attivare le procedure presso la Compagnia di assicurazione.

L'esistenza di tali polizze non esonera, in ogni caso, il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse soltanto la funzione di ulteriore garanzia.

La mancata costituzione delle garanzie assicurative e/o la loro difformità rispetto a quanto richiesto determina la risoluzione dell'affidamento e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.

Articolo 20

Cessione della concessione

Data la specificità del servizio, fatti salvi i casi di modifiche soggettive del Concessionario di cui al seguente co. 5, è fatto espressamente divieto al Concessionario, senza la prescritta autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale concedente di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto di concessione.

È vietato il subappalto di cui all'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 tenuto conto delle specifiche esigenze di natura tecnico-organizzativa da garantire nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di violazione dei predetti divieti, la cessione e il subappalto si intendono come nulle e di nessun effetto per l'Amministrazione, la quale ha la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni danno, patrimoniale e non, e all'incameramento della cauzione.

In caso di trasgressione alle norme contrattuali commessa dall'eventuale subappaltatore occulto unico responsabile verso l'Amministrazione s'intenderà il Concessionario.

Si applica l'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi di modifiche soggettive del Concessionario (ad esempio, cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria).

Articolo 21

Controlli

Il controllo sulla gestione del mercato ittico all'ingrosso e sui beni che lo compongono viene svolto dall'Amministrazione comunale di Marcano Lagunare con l'ausilio e dalla Commissione per il mercato ittico all'ingrosso, prevista dal Regolamento.

L'Amministrazione Comunale ha pertanto il potere di effettuare in qualunque momento e senza obbligo di preavviso controlli e verifiche sullo stato dei luoghi, sul rispetto della destinazione d'uso, nonché più in generale sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi assunti dal Concessionario.

A tal fine i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale avranno diritto di accesso in qualsiasi momento ai locali e alle strutture del mercato ittico.

Articolo 22

Recesso dalla concessione

L'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di recedere dalla concessione, ai sensi degli artt. 1373 e 1671 del Codice civile, anticipatamente e in qualunque momento dell'esecuzione, in forza di sopravvenute disposizioni normative ovvero per sopraggiunte motivate ragioni di pubblico interesse, ivi compresa l'individuazione di una diversa modalità di gestione del servizio pubblico, la cessazione dello stesso, la dislocazione in altro sito realizzato o da realizzarsi, senza che il Concessionario possa pretendere alcunché.

Qualora non potesse essere garantito il soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento di una qualificata commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici favorendo l'afflusso del pescato e assicurandone un costante rifornimento a prezzi controllati, per cause non imputabili al Concessionario (a titolo indicativo, per eccessivo assottigliamento della flotta mercantile e, dunque, del prodotto commercializzato), il Concessionario può chiedere al Concedente la verifica della permanenza o meno della caratterizzazione pubblica del servizio e, in caso di riconoscimento della cessazione del servizio pubblico, lo stesso può riservarsi la facoltà di recedere dalla concessione.

Tale facoltà viene esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (pec) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), che deve pervenire almeno 90 (novanta) giorni prima della data del recesso.

Il Concessionario deve riconsegnare, entro la data del recesso di cui al precedente comma, quanto avuto in consegna ai sensi del precedente art. 5 a titolo di patrimonio immobiliare ed attrezzature.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 109 e 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di recesso anticipato sulla durata del titolo concessorio da parte del Concessionario, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente co. 2, è facoltà dell'Amministrazione Comunale concedente agire in via giudiziale per il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 23

Inadempienze, penali e risoluzione del contratto

Qualora per qualsiasi motivo imputabile al gestore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, l'Amministrazione Comunale concedente applicherà le penali di seguito specificate, previa contestazione scritta dell'inadempienza e secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Ente:

- per il mancato espletamento del Servizio di Mercato per una intera giornata, penale giornaliera pari ad €. 100,00, nel caso in cui tale disservizio sia inferiore ad una giornata lavorativa, la penale sarà applicata proporzionalmente;
- per ritardato versamento entro i termini stabiliti del canone di concessione si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari ad €. 5,00;
- per ogni giorno di ritardo nella presentazione della relazione sulla gestione di cui al precedente art. 12 si applicherà una penale per ogni giorno di ritardo pari ad €. 5,00;

In caso di danni all'edificio, agli impianti e alle attrezzature il cui verificarsi è causato da negligenza o imperizia grave è applicata al Concessionario una penale pari al 10% (dieci ogni cento euro) dell'ammontare del danno accertato o stimato, oltre all'addebito del danno stesso e delle eventuali spese accessorie (ad esempio, costo di ripristino).

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati al Concessionario per iscritto.

Il Concessionario deve comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa contestazione.

Qualora dette controdeduzioni non sono accoglibili a giudizio dell'Amministrazione Comunale concedente ovvero non vi è stata risposta, la stessa entro i successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal termine indicato per le controdeduzioni, richiede il pagamento della penale definendo le modalità di pagamento e assegnando un termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora il Concessionario non effettui il versamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione Comunale concedente si rivale sulla cauzione di cui al precedente art. 8 del presente Capitolato.

Le penali non possono comunque superare, ai sensi dell'art. 113-bis, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., complessivamente, il 10% (dieci ogni cento euro) del valore stimato della concessione.

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, previa diffida scritta ad adempiere entro un termine non inferiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, l'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, con diritto ad affidare al concorrente che segue nella graduatoria l'esecuzione del servizio in danno al

Concessionario con addebito allo stesso del maggior costo sostenuto rispetto quello previsto nel contratto, così come previsto all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Oltre alle cause di risoluzione per inadempimento di cui al precedente comma, la concessione si risolve di diritto, previa dichiarazione dell'Amministrazione Comunale concedente, comunicata al Concessionario, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancato versamento del canone di concessione decorso il termine di un anno dalla scadenza prevista.
- ingiustificata mancata prestazione, sospensione o abbandono del servizio da parte del Concessionario protratta per oltre 20 giorni;
- gravi o reiterate inadempienze e/o violazioni delle norme di legge applicabili in materia, con particolare riferimento alle specifiche prescrizioni igienico-sanitarie;
- gravi o reiterate inadempienze e/o violazioni delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale, nonché delle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale, inclusa la mancata regolarizzazione degli obblighi previdenziali e contributivi inerenti;
- cessione totale o parziale della gestione o subappalto a terzi, in contrasto con quanto previsto al precedente art. 20;
- mancata reintegrazione del loro importo in caso di utilizzo delle garanzie fideiussorie bancarie o assicurative previste dall'art. 18 del presente Capitolato nei termini ivi previsti;
- mancata prestazione e presentazione delle coperture assicurative previste dall'art. 19 del presente Capitolato nei termini ivi previsti;
- perdita dei requisiti e delle condizioni richiesti per l'affidamento e l'esecuzione della concessione, quali la perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o altre situazioni comportanti impedimento;
- incapacità manifesta o inidoneità o impossibilità nella gestione del servizio;
- commissione di reati contro l'Amministrazione Comunale concedente o contro l'utenza da parte degli organi amministrativi e direttivi del Concessionario;
- dolo, malafede, frode e/o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da compromettere il regolare funzionamento del Mercato o causare danno agli operatori economici;

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nel comma precedente, diventa operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione Comunale concedente dà per iscritto al Concessionario presso la sua sede legale tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) con contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero in caso di mancata risposta del Concessionario entro il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale concedente dispone la risoluzione della concessione entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il Concessionario deve riconsegnare quanto ricevuto in dotazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di risoluzione e, comunque, deve garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla riconsegna.

La risoluzione dà, altresì, diritto all'Amministrazione Comunale concedente di affidare al concorrente che segue nella graduatoria l'esecuzione del servizio in danno al Concessionario con addebito allo stesso del maggior costo sostenuto rispetto quello previsto nel contratto, così come previsto all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione per fatto imputabile al Concessionario dà diritto all'Amministrazione Comunale concedente di rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché di

incamerare la cauzione definitiva prestata ai sensi del precedente art. 18, fatto salvo il diritto sia all'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato che al risarcimento a carico del Concessionario di eventuali maggiori e diversi danni documentati. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 108 e 176 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 24

Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Marano Lagunare ed il Concessionario derivante dall'interpretazione e/o applicazione del presente Capitolato, o altrimenti connessa o consequenziale, viene esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare sarà il Foro di Udine.

Articolo 25

Spese contrattuali

Tutte le spese di stipula del contratto, come pure quelle di bollo, di registro e delle copie occorrenti, presenti e future, inerenti alla presente concessione, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Articolo 26

Trattamento dei dati personali

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 che l'Amministrazione Comunale tratterà i dati conferiti nel contesto del procedimento ivi disciplinato, esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti al Procedimento (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), verranno trattati per l'espletamento delle procedure ad esso connesse (ad es. per la verifica dei requisiti previsti dal D.lgs 50/16, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, per la verifica del Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti, per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, per la gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie, anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di gara possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web in adempimento a normative e regolamenti (ad es. sezione Albo pretorio).

Alcuni dati potranno essere trattati per attività di gestione degli obblighi previsti dalla L.190/12, per gestire istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge.

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'Art. 6 comma 1 lett. B, C ed E del GDPR.

Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Marano Lagunare. Il Responsabile interno del trattamento per l'amministrazione Comunale è il responsabile dell'Area Affari Generali presso la sede comunale in Piazza Olivotto n. 1 - (tel, 0431-67005).

Il Comune di Marano Lagunare ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) l'Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio Emanuele II, 54, 33170 Pordenone contattabile inviando una mail a dpo@studiolegalevicenzotto.it.

L'informativa completa potrà essere consultata e scaricata dal sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – Privacy collegandosi al seguente link - <http://www.comune.maranolagunare.ud.it/index.php?id=63036&L=3>

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R. l'aggiudicatario verrà designato "responsabile esterno" secondo lo schema allegato al presente capitolato.

Articolo 27

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto di concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i..

I corrispettivi incassati dal Concessionario del servizio di gestione del Mercato, corrisposti dagli utenti, devono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento sul conto corrente dedicato indicato dal Concessionario all'Amministrazione Comunale concedente (Determinazione n. 10/2010 e Determinazione n. 4/2011, come aggiornata con Delibera n. 556/2017 dell'ANAC).

Il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale concedente i conti corrente dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche specificando le generalità e il codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sugli stessi; nonché ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

Ai sensi dell'art. 3, co. 5 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 81341332E6

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, volti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto di concessione ai sensi del co. 9-bis dell'art. 3 della L. n. 136/2010 mediante semplice comunicazione scritta al Concessionario presso la sua sede legale tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tali inadempimenti.

Articolo 28

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Capitolato e nella restante documentazione di gara, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, quelle contenute nel Regolamento Comunale per il Mercato Ittico all'Ingrosso nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della Concessione, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'affidamento.

Allegati:

- Accordo per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. (EU) 679/2016 (GDPR)
- Regolamento per il mercato ittico comunale
- Schema Funzionamento Mercato Ittico



COMUNE DI MARANO LAGUNARE

Provincia di Udine

Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO
LAGUNARE

www.comune.maranolagunare.ud.it

P.E.C. comune.maranolagunare@certgov.fvg.it



Accordo per la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. (EU) 679/2016 (GDPR) e Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

tra

Il titolare del trattamento Comune di Marano Lagunare con sede in Piazza R. Olivotto n. 1 a Marano Lagunare, telefono 0431 67005, pec: comune.maranolagunare@certgov.fvg.it nella persona del Sindaco pro tempore, _____;

e

_____, con sede in _____ - _____, telefono _____ - _____, pec: _____

Premesso che:

- il Titolare del trattamento intende avvalersi del supporto di _____, quale soggetto incaricato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del mercato ittico del Comune di Marano Lagunare;
- l'espletamento di tale incarico comporta il trattamento di dati personali, così come definiti dall'art. 4 n.1) del Regolamento (UE) 2016/679;

il sopracitato art. 4 n. 8) del Regolamento (EU) 2016/679, definisce, quale "responsabile del trattamento" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";

per l'espletamento dell'incarico affidato, è necessario che _____ tratti dati personali per conto del titolare del trattamento, ed assuma pertanto la qualifica di responsabile del trattamento;

la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone al titolare del trattamento una serie di obblighi e vincoli al trattamento dei dati personali che il responsabile del trattamento tratterà per conto del titolare, anche se ai soli fini contrattuali e a beneficio del titolare del trattamento, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti;

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679, "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre esclusivamente a responsabili del trattamento che prestino garanzie sufficienti per mettere in atto misure

tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato”;

in sede precontrattuale, è stata richiesta, ai fini dell'affidamento del servizio, la conformità a quanto previsto in tema di trattamento dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), e in particolare che fossero state messe in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

il titolare del trattamento ha condotto una positiva valutazione dell'idoneità e qualificazione del responsabile a soddisfare i necessari requisiti di esperienza, capacità e affidabilità previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali per assicurare le richieste garanzie di legge.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, con il quale il titolare del trattamento, Comune di Marano Lagunare, nomina _____ responsabile del trattamento ex art. 4 n. 8) e 28 Regolamento (EU) 2016/679 dei dati personali necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'incarico.

Il titolare del trattamento, con la presente nomina, autorizza il responsabile del trattamento a nominare altri responsabili, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 2 Regolamento (EU) 2016/679; pertanto, il responsabile del trattamento dovrà:

- fornire al titolare del trattamento l'elenco degli altri responsabili;
- se richiesto, fornire eventuali dettagli sul trattamento dei dati da parte degli altri responsabili;
- informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardati l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
- se richiesto, fornire una copia dei suoi accordi con gli altri responsabili, per la sua revisione. Se e quando tale contratto comporti il trasferimento dei dati personali del titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea, il responsabile dovrà incorporare le clausole di riservatezza o qualsiasi altro meccanismo per garantire l'adeguata protezione dei dati personali del titolare del trattamento trasferiti;

Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 4 Regolamento (EU) 2016/679 qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, _____ conserva nei confronti del titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 Regolamento (EU) 2016/679, tratterà i dati del titolare del trattamento a soli fini contrattuali per la durata del contratto e nel rispetto delle normative tutte vigenti; tratterà solamente i dati personali strettamente necessari all'esecuzione del contratto; in particolare, oggetto del trattamento da parte del responsabile saranno:

- x dati personali
- x categorie particolari di dati personali ex art. 9 Regolamento (EU) 2016/679
- dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 9 Regolamento (EU) 2016/679

Tali dati personali appartengono alle seguenti categorie di interessati: utenti del servizio oggetto d'appalto;

Relativamente ai diritti e agli obblighi del responsabile del trattamento, questi opera secondo le direttive impartite dal titolare del trattamento il quale, per tutta la durata del contratto, potrà, anche in un momento successivo, determinare le finalità e le modalità da osservare per l'esecuzione del trattamento dei dati personali; in particolare, si richiede che:

Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 lettera a) e dell'art. 5 Regolamento (EU) 2016/679, i dati personali saranno:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»), salvo diversa indicazione di legge;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, salvo diversa indicazione di legge;
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali del titolare del trattamento solo ai fini dell'esecuzione dell'incarico ricevuto. Il responsabile del trattamento non deve trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali del titolare del trattamento o divulgare o consentirne la divulgazione a terzi, se non in conformità alle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento, a meno che il trattamento non sia richiesto dall'UE e/o dalle leggi dello Stato membro a cui è soggetto il responsabile.

Il responsabile del trattamento dovrà, nella misura consentita da tali leggi, informare il titolare del trattamento di tali requisiti legali prima di trattare i dati personali e attenersi alle istruzioni del titolare stesso per ridurre al minimo, per quanto possibile, l'ambito della divulgazione.

Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 lettera b) e dell'art. 5 Regolamento (EU) 2016/679, il responsabile del trattamento adotta misure ragionevoli per garantire l'adeguatezza al trattamento eseguito di qualsiasi soggetto che possa avere accesso ai dati personali degli interessati, ed ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, individua le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la sua autorità diretta. Il responsabile del trattamento, in particolare, garantisce che tutti gli autorizzati al trattamento:

- siano informati della natura confidenziale dei dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e siano a conoscenza degli obblighi del responsabile del trattamento;
- siano in possesso di formazione / certificazioni appropriate in relazione al Regolamento (EU) 2016/679 o qualsiasi altra formazione / certificazione richiesta dal titolare del trattamento;
- siano soggetti a impegni di riservatezza o obblighi professionali o normativi di riservatezza;
- siano soggetti all'autenticazione dell'utente e alle procedure di accesso quando accedono ai dati personali del titolare del trattamento;

Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 lettera c) Regolamento (EU) 2016/679, il responsabile del trattamento adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali del titolare del trattamento in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il responsabile del trattamento tiene conto in special modo dei rischi, presentati dal trattamento, che derivino in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 lettera e) Regolamento (EU) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento implementando le misure tecniche e organizzative appropriate, se e quando possibile, per l'adempimento dell'obbligo del titolare del trattamento di rispondere alle richieste degli interessati di esercitare i propri diritti ai sensi del Capo III del Regolamento (EU) 2016/679.

Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 lettera f) Regolamento (EU) 2016/679 il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 Regolamento (EU) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione.

Il responsabile del trattamento, in particolare, se richiesto, assiste il titolare del trattamento nel processo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA – *Data Protection Impact Assessment*) di cui all'articolo 35 Regolamento (EU) 2016/679, nonché nella eventuale fase di consultazione preventiva con l'Autorità di controllo, qualora la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 lettera g) Regolamento (EU) 2016/679, una volta terminata la prestazione di servizi relativa al trattamento dei dati personali raccolti, il responsabile del trattamento, su scelta del titolare, dovrà cancellare o restituire tutti i dati personali del titolare; contestualmente, il responsabile del trattamento dovrà cancellare in modo sicuro tutte le copie dei dati personali trattati esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione di tali dati;

Inoltre:

- e) Il responsabile del trattamento dovrà informare tempestivamente il titolare del trattamento se riceve una richiesta da un interessato, dall'Autorità di controllo e / o da altra autorità competente, ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati applicabili in relazione ai dati personali del titolare del trattamento.
- f) Ai sensi dell'art. 33 Regolamento (EU) 2016/679 il responsabile del trattamento dovrà inviare una notifica al titolare del trattamento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro ventiquattro (24) ore dall'essere venuto a conoscenza o aver ragionevolmente sospettato di una violazione dei dati personali. Il responsabile del trattamento fornirà al titolare del trattamento informazioni sufficienti per consentire al medesimo di adempiere a qualsiasi obbligo di segnalare una violazione dei dati personali ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati personali.

Il responsabile del trattamento dovrà cooperare con il titolare del trattamento e intraprendere le misure ragionevoli per assistere nelle indagini, nella mitigazione e risoluzione di ogni violazione.

g) Il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 30 par. 2 Regolamento (EU) 2016/679, è soggetto alla tenuta di un Registro delle attività di trattamento, all'interno del quale devono figurare tutte le attività svolte relativamente al trattamento dei dati personali, per conto del titolare del trattamento.

Il Registro deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del/i responsabile/i del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1.

La presente nomina avrà durata pari a quella del contratto e perderà efficacia nel momento della sua cessazione.

Eventuali modifiche alla presente nomina dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto e solo previo accordo tra le parti.

Le parti hanno letto e compreso il contenuto della presente nomina e, sottoscrivendola, esprimono pienamente il loro consenso.

Luogo, data _____

Per il titolare del trattamento, il Sindaco pro tempore _____

Per il responsabile del trattamento, il Responsabile Legale _____



COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine



REGOLAMENTO PER IL MERCATO ITTICO COMUNALE

Aggiornato con le modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26 novembre 2019

Norme di riferimento

- Legge 25 marzo 1959, n. 125 “Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici”
- Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande”
- Reg. CE 852/2004 “Regolamento sull’igiene dei prodotti alimentari”
- Reg. CE 853/2004 “Regolamento in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”
- Reg. CE 854/2004 “Regolamento in materia di organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”
- D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”
- D.M. 10 novembre 2011 “Controllo della Commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09.”

Articolo 1

Definizione di Mercato Ittico Comunale

Nel presente Regolamento, per Mercato Ittico Comunale, si intende il complesso degli edifici, delle attrezzature, delle aree scoperte e degli altri impianti e servizi, siti nell'isola del Dossat del Comune di Marano Lagunare (nel seguito, per brevità, "Comune") e riportati nella planimetria allegata sub B) al presente Regolamento, posto a disposizione degli operatori economici del settore dei prodotti ittici, come definiti nel successivo Art. 2 del presente Regolamento per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

Articolo 2

Definizione dei prodotti ittici

La denominazione generica di "prodotti ittici", usata nel presente Regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati, o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato all'alimentazione umana.

Articolo 3

Commercio all'ingrosso fuori del Mercato Ittico Comunale

L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici di produzione primaria nel Comune è vietata al di fuori del Mercato Ittico Comunale, a meno che non sia esercitata da enti, imprese, o società in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dalla autorità sanitaria competente.

In tutto il territorio del Comune è vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti ittici di produzione primaria, soggetti alla disciplina del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

Articolo 4

Gestione del Mercato Ittico Comunale

Il Mercato Ittico Comunale è gestito direttamente dal Comune, o da altro soggetto appositamente costituito, o affidato in concessione a terzi (nel seguito, per brevità, "Soggetto Gestore"), nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e dell'articolo 20 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

Il bilancio relativo alla gestione del Mercato Ittico Comunale deve essere trasmesso annualmente al Comune.

Articolo 5

Commissione del Mercato Ittico Comunale

Per lo studio e la programmazione degli interventi e delle attività gestionali ai fini di un migliore funzionamento del Mercato Ittico Comunale è istituita la Commissione del Mercato Ittico Comunale (nel seguito, per brevità "Commissione"), quale organo consultivo del Comune. La partecipazione alle riunioni dei componenti della Commissione sarà a titolo gratuito.

La Commissione sarà nominata dal Sindaco e sarà composta da:

- a) Sindaco, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) Assessore Comunale alla Pesca;
- c) un rappresentante del Soggetto Gestore, a meno che quest'ultimo non sia il Comune;

- d) tre Consiglieri Comunali, di cui due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza consiliare;
- e) il direttore o suo delegato dell'Unità Operativa Igiene degli Alimenti di origine animale dell'A.S.S. n. 5 Bassa Friulana;
- f) un rappresentante dei commercianti all'ingrosso di prodotti ittici;
- g) un rappresentante dei commercianti al dettaglio di prodotti ittici;
- h) un rappresentante dei produttori ittici.

Il Sindaco procederà alla nomina dei rappresentanti di cui ai precedenti punti c), f), g) e h) dopo aver sentito le categorie interessate.

La Commissione dura in carica cinque anni, decade con il decadere del mandato del Sindaco, ma rimane in carica sino alla nomina della nuova Commissione.

Alle sedute della Commissione può essere invitato il Direttore del Mercato Ittico Comunale, di cui al successivo Art. 7 del presente Regolamento. Possono, altresì, partecipare, senza diritto di voto, esperti espressamente convocati dal Presidente.

Per ciascuna riunione della Commissione sarà redatto apposito verbale, che dovrà essere letto ed approvato nella riunione successiva.

Una copia dei verbali della Commissione sarà trasmessa, entro 20 giorni, al Soggetto Gestore, a cura del Comune.

Articolo 6

Funzionamento e compiti della Commissione

La Commissione di cui al precedente Art. 3 del presente Regolamento, è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario ed, obbligatoriamente, almeno una volta l'anno, oppure quando ne venga avanzata richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni della Commissione saranno adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di:

- 1) compiere tutte le azioni necessarie ed adottare i provvedimenti e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del Mercato Ittico Comunale;
- 2) proporre al Soggetto Gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato Ittico Comunale, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico sanitario;
- 3) esprimere il proprio parere:
 - a) sugli orari delle operazioni del Mercato Ittico Comunale;
 - b) sul presente Regolamento, suggerendo eventuali modifiche;
 - c) su ogni altra questione riguardante il commercio nel Mercato Ittico Comunale.
- 4) Esprimere il proprio parere:
 - a) Nel caso in cui il Comune sia il soggetto Gestore sulla definizione delle tariffe sui servizi principali ed accessori del Mercato Ittico così come indicati al successivo art. 15;
 - b) Nel caso in cui il servizio sia stato affidato in concessione mediante procedura ad evidenza pubblica, sulla definizione e successiva variazione delle tariffe sui servizi accessori e sulla

proposta di variazione delle tariffe sui servizi principali del Mercato Ittico così come indicati al successivo art. 15;

Articolo 7

Direttore del Mercato Ittico Comunale

Al Mercato Ittico Comunale è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso così come definito nel precedente Art. 1 del presente Regolamento.

Il Direttore viene nominato dal Soggetto Gestore il quale ne fissa il trattamento giuridico ed economico. Egli dispone autonomamente dell'organizzazione del Mercato Ittico Comunale e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento nonché a quelle impartite dal Soggetto Gestore, cui risponde del proprio operato.

Con le stesse modalità e con l'attribuzione di funzioni vicarie può essere nominato un vice-Direttore.

Il Direttore deve avere già maturata esperienza con la stessa qualifica o con quella di vice-direttore in mercati ittici o agroalimentari all'ingrosso. Ove non sia possibile disporre di soggetti con i requisiti di cui in precedenza il soggetto gestore può nominare direttore persona che abbia comunque acquisito adeguata esperienza e preparazione nei settori ittici o agroalimentari all'ingrosso.

Il Direttore non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione del Soggetto Gestore del Mercato Ittico Comunale è, né svolgere attività commerciali od altre attività incompatibili con la funzione da lui svolta nel Mercato stesso.

Articolo 8

Compiti del Direttore del Mercato Ittico Comunale

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale è responsabile del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dal Soggetto Gestore ed alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione.

Al Direttore sono attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal Regolamento;
- 2) sovrintendere a tutto il personale addetto al Mercato Ittico Comunale, ad esclusione di quello adibito al servizio sanitario;
- 3) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del Mercato Ittico Comunale;
- 4) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato Ittico Comunale;
- 5) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico sanitario di cui all'articolo 13 del presente Regolamento;
- 6) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 7) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato Ittico Comunale;
- 8) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;

- 9) proporre, anche su segnalazione degli operatori, tutte le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato Ittico Comunale, ampliare il raggio di vendita dei prodotti ed aumentare il volume degli affari, nonché per migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
- 10) accertare che le merci, i veicoli ed imballaggi corrispondano ai requisiti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale;
- 11) vigilare perché l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 12) vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
- 13) eseguire e disporre saltuariamente ispezioni, nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne per accertare il corretto funzionamento del Mercato Ittico Comunale;
- 14) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'Soggetto Gestore ed informando la Commissione;
- 15) vigilare sul corretto funzionamento dei mezzi e delle attrezzature del Mercato Ittico Comunale, per la buona conservazione di prodotti depositati nel Mercato stesso;
- 16) nei casi gravi ed urgenti, disporre la sospensione dal Mercato Ittico Comunale per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
- 17) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonché dal presente Regolamento ed, in particolare, segnalare tempestivamente le violazioni alle normative vigenti ed al presente Regolamento agli Organi di vigilanza preposti a comminare le eventuali sanzioni.

Articolo 9

Altro personale addetto al Mercato Ittico Comunale

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio, gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Soggetto Gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il rapporto di impiego o di lavoro e il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato dal contratto aziendale che viene stipulato all'atto dell'assunzione tra il Soggetto Gestore e il personale.

Articolo 10

Servizio di Polizia

L'ordine pubblico ed il Servizio di Polizia amministrativa sono assicurati dai competenti organi di polizia compresa la Polizia Locale.

In particolare il servizio di Polizia:

- a) assicura il mantenimento dell'ordine nell'area del mercato nonché l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di regolamento attinenti al mercato stesso;
- b) fornisce collaborazione al Direttore del Mercato Ittico Comunale nello svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti;
- c) disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno dell'area di mercato;

- d) su segnalazione del Direttore del Mercato Ittico Comunale impedisce l'ingresso nell'area del mercato delle persone non regolarmente autorizzate, nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dal mercato;
- e) su segnalazione del Direttore del Mercato Ittico Comunale impedisce e reprime qualsiasi atto o comportamento che possa comunque ostacolare il regolare andamento del mercato
- f) nei casi gravi ed urgenti, dispone la sospensione dal Mercato Ittico Comunale per un periodo non superiore a tre mesi di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso

Gli operatori della Polizia locale, fatti salvi i compiti d'istituto, riferiscono al Direttore del Mercato Ittico Comunale per i provvedimenti del caso, tutte le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento dei servizi del mercato.

Articolo 11

Pesatura dei prodotti e verifiche

Il Soggetto Gestore deve garantire un adeguato servizio di pesatura nonché garantire il perfetto funzionamento delle bilance tramite periodiche visite di controllo.

All'interno del Mercato Ittico Comunale non si possono usare bilance diverse da quelle messe a disposizione dal Soggetto Gestore. Per la vendita del prodotto devono essere usate le sole bilance installate dal Soggetto Gestore nei posteggi contrassegnati nell'allegata planimetria sub A).

Per i venditori occasionali il Mercato Ittico Comunale pone a disposizione un servizio di pesatura.

Nell'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del Mercato Ittico Comunale, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima oppure all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Le merci trattate all'interno del Mercato devono rispettare i requisiti sanitari di tracciabilità ed etichettatura come previsto dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 "Controllo della commercializzazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1224/09".

Articolo 12

Gestione dei servizi

Il Soggetto Gestore provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi del Mercato Ittico Comunale.

Esso può dare in appalto:

- 1) il servizio di pulizia del Mercato Ittico Comunale;
- 2) il servizio di bar e ristoro;
- 3) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, camion, automobili;

- 4) il servizio di custodia, durante le ore di chiusura assoluta dei locali e impianti del Mercato Ittico Comunale;
- 5) il servizio di rifornimento del ghiaccio;
- 6) il servizio di Cassa del Mercato Ittico Comunale;
- 7) ogni altro servizio ausiliario del Mercato Ittico Comunale.

Oltre a tali attività possono essere espletate altre complementari e funzionali al servizio, comunque legate alla filiera della pesca e del mare quali, a titolo esemplificativo, la produzione e vendita del ghiaccio, la vendita di attrezzature per il mare e per la pesca, l'organizzazione di mostre e di altre iniziative promozionali di settore, lo stoccaggio e la distribuzione di imballaggi.

Articolo 13

Vigilanza igienico sanitaria

Il Servizio dell'Unità operativa Igiene degli alimenti di origine animale dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" esegue il controllo dei prodotti ittici di primo sbarco anteriormente alla prima commercializzazione, cioè prima della loro offerta ai compratori, in conformità a quanto previsto dal Reg. 852/04 CE, dal Reg. 853/04 CE e dalle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 16 novembre 2006.

Tale controllo è inteso come servizio di prevenzione finalizzato alla tutela dei consumatori, attraverso l'individuazione e l'eventuale eliminazione di quelli non idonei al consumo.

I prodotti sottratti al controllo di cui al comma precedente o che non lo abbiano superato positivamente non possono essere commercializzati e sono sottoposti ai provvedimenti o alla destinazione che il Servizio dell'Unità Operativa Igiene degli alimenti di origine animale imporrà nel caso di specie.

Il Soggetto Gestore del Mercato pone a disposizione del Servizio i locali, le attrezzature ed il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Mercato Ittico Comunale deve disporre di una sala di osservazione per i prodotti ittici sospetti o comunque non ammessi, a seguito della visita di controllo, al consumo normale.

I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita di controllo.

Il Soggetto Gestore è obbligato a predisporre i controlli sanitari in autocontrollo sia sui prodotti posti in prima vendita sia su quelli conferiti dai grossisti.

Il personale dell'Azienda Sanitaria svolge, inoltre, un'attività di controllo periodica sulle condizioni igieniche dello sbarco e della prima vendita, ai sensi del Reg. 854/04 CE allegato III, capo I, nonché ispezioni sul mercato ittico all'ingrosso con la frequenza stabilita annualmente dalla Regione nel Piano Regionale della Sicurezza Alimentare.

Articolo 14

Operazioni di facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio nell'interno del Mercato Ittico Comunale possono essere svolte direttamente dal Soggetto Gestore o date in appalto.

Ciascun operatore può altresì curare, con propri mezzi e personale, il facchinaggio e trasporto dei prodotti trattati fino all'esterno del mercato.

Gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del Mercato Ittico Comunale l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono ritenuti responsabili di tutte le infrazioni eventualmente commesse dal personale, di cui al comma precedente.

Sia i facchini liberi che il personale di fatica degli operatori, che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la sospensione dal mercato a uno a dieci giorni disposta dal Direttore del Mercato Ittico Comunale;
- b) nei casi gravi l'esclusione del mercato, disposta dal Soggetto Gestore, informata la Commissione, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

Articolo 15

Tariffe

I proventi di gestione del Mercato sono rappresentati dalle tariffe che costituiscono il corrispettivo dei servizi.

Le tariffe dei servizi del Mercato Ittico Comunale, sono stabilite dal Soggetto Gestore, sentito il parere della Commissione tenuto conto di quanto indicato all'art. 6 e nei paragrafi successivi del presente articolo.

Le tariffe per il principale servizio di compravendita di prodotti ittici all'ingrosso all'interno del mercato ittico sono le seguenti:

Diritti di asta: Tutto il prodotto venduto all'asta o trattativa diretta all'interno della sala contrattazioni è assoggettato al pagamento dei Diritti d'Asta, da versare al Soggetto Gestore, a mezzo della Cassa del Mercato Ittico Comunale, con oneri a carico del venditore. Il Soggetto Gestore determina periodicamente la percentuale, da applicare sul prezzo di vendita, tenendo conto di quanto previsto al successivo paragrafo 6.

Diritti di Mercato: Tutto il prodotto commercializzato all'interno del Mercato è assoggettato al pagamento dei diritti di Mercato, da versare al Soggetto Gestore, a mezzo della Cassa del Mercato, con oneri a carico sia del venditore che dell'acquirente. Il Soggetto Gestore determina periodicamente le percentuali, da applicare sul prezzo di vendita, tenendo conto di quanto previsto al successivo paragrafo 6.

Qualora la gestione del mercato venga affidata in concessione a mezzo di procedura concorsuale, i concorrenti dovranno indicare in sede di procedura di gara le tariffe percentuali di cui sopra. Le predette tariffe dovranno essere applicate per l'intera durata della concessione del servizio, fatta salva la possibilità di revisione delle stesse su motivata proposta del Concessionario/Soggetto Gestore, sentito il parere della Commissione, e previa espressa autorizzazione da parte del Comune concedente al fine di garantire i criteri di efficienza e di economicità nella gestione che deve tendere al pareggio del bilancio.

Le tariffe applicate a servizi accessori ulteriori a quelle sopra prescritte al principale servizio di compravendita di prodotti ittici all'ingrosso (es. vendita ghiaccio, stoccaggio e vendita imballaggi ecc.) devono essere definite dal Soggetto gestore garantendo ampio utilizzo del Mercato agli operatori (produttori, venditori e acquirenti), nonché rese pubbliche ai terzi e comunicate, in caso di gestione in concessione, al Comune Concedente al fine di garantirne la trasparenza anche a tutela dei consumatori.

Tutte Le tariffe anzidette dovranno pertanto, a cura del Direttore del Mercato Ittico Comunale, essere esposte in luogo adatto e comunque in tutti i posteggi di vendita, in modo che tutti coloro che operano nel Mercato Ittico Comunale possano prenderne visione.

Le tariffe dovranno essere commisurate in modo da coprire le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione.

Articolo 16

Cassa di Mercato

Nel Mercato Ittico Comunale è istituita una Cassa per il servizio di tesoreria e per le altre operazioni connesse con le contrattazioni commerciali.

La gestione, qualora il Soggetto Gestore ne ravvisi la necessità, l'opportunità e la convenienza, potrà essere affidata ad un Istituto bancario.

I locali occorrenti alla Cassa del Mercato Ittico Comunale sono posti a disposizione dal soggetto gestore entro il recinto del mercato stesso e l'Istituto di credito, assegnatario del servizio di cassa, corrisponderà per l'uso un apposito canone di concessione stabilito dal soggetto gestore.

La convenzione con l'Istituto bancario medesimo, determinerà le modalità, i meccanismi e le garanzie secondo le quali dovranno svolgersi le operazioni di tesoreria e di cassa connesse con le attività di mercato.

Articolo 17

Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Soggetto Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze e deperimenti di prodotti, che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del Mercato Ittico Comunale.

Gli operatori e i frequentatori del Mercato Ittico Comunale sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Soggetto Gestore.

Articolo 18

Venditori

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 05.12.2005, n. 29
- b) i produttori ittici, singoli od associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori ittici o di commercianti di prodotti ittici;
- d) le aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;

E' fatto divieto assoluto a tutti i frequentatori del Mercato di esercitare attività di vendita se non compresi nelle figure previste al comma precedente.

Articolo 19

Compratori

Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ittici così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 05.12.2005, n. 29;
- b) i commercianti al minuto di prodotti ittici, singoli o associati;
- c) le aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e i gestori di alberghi, ristoranti, friggitorie e di altri pubblici esercizi;
- e) Le cooperative di consumo e loro associazioni economiche;
- f) I gruppi di acquisto e i loro consorzi, la grande distribuzione e la distribuzione organizzata;

Entro l'orario stabilito dal Soggetto Gestore, udita la Commissione, sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal presente Regolamento.

Non sono ammessi agli acquisti a credito coloro che non hanno prestato idonea garanzia a favore del Soggetto Gestore.

Articolo 20

Commissionari, Mandatari ed Astatori

Sono ammessi ad operare nel Mercato Ittico Comunale, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari, che abbiano prestato al Soggetto Gestore apposita cauzione, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fideiussione bancaria.

L'importo della cauzione è fissato dal Soggetto Gestore.

Per le vendite, effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato Ittico Comunale, anche astatori.

Articolo 21

Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

Nell'area del Mercato Ittico Comunale, sono ammessi:

- a) i fornitori del Mercato Ittico Comunale (commercianti all'ingrosso, pescatori autonomi ed associati, vallicoltori, pescatori acque interne);
- b) i compratori (commercianti all'ingrosso, al dettaglio ed esercenti il commercio su aree pubbliche, ristoratori);
- c) gli addetti alle manutenzioni;
- d) gli organi di controllo e di vigilanza.

Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal Direttore del Mercato Ittico Comunale, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui agli articoli 18 e 19.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel Mercato è accertato attraverso idonea documentazione di appartenenza alle categorie, rilasciata dagli enti di competenza.

In sostituzione delle normali certificazioni possono essere prodotte dichiarazioni sostitutive sottoscritte dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I soggetti, previsti al comma precedente sotto le lettere a) e b) devono costituire presso il Soggetto Gestore idonea garanzia in ordine all'adempimento delle obbligazioni che andranno ad assumere attraverso l'attività che andranno a svolgere. La garanzia, in rapporto al volume d'affari, e le modalità di costituzione saranno fissate dal Soggetto Gestore.

Per particolari situazioni accertate, il Direttore di Mercato potrà non ammettere o sospendere dal mercato eventuali soggetti che abbiano per più volte contravvenuto a quanto previsto nel successivo Art. 30 del presente Regolamento.

Articolo 22

Documenti per l'accesso al mercato

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale rilascia a tutte le persone ammesse al Mercato apposito tesserino numerato, timbrato e dallo stesso firmato.

Nel tesserino devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino può essere imposto il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese.

Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Il tesserino deve essere esibito a richiesta del personale preposto al controllo dei frequentatori del Mercato.

Il tesserino potrà essere ritirato temporaneamente oppure annullato in caso di violazione alle norme previste dal contratto di accesso al Mercato Ittico Comunale stipulato con il Soggetto Gestore.

E' vietato l'accesso e la permanenza nell'area del Mercato Ittico Comunale a chi non è munito di tesserino.

Articolo 23

Disciplina degli operatori

I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della Legge 25-III-1959, n. 125.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per proprio conto, sia nel mercato che fuori dal mercato, il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del Mercato Ittico Comunale nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposte persone.

Articolo 24

Assegnazione del posto di vendita.

Il Mercato Ittico Comunale comprende una sala di esposizione e di vendita con una superficie lorda totale di mq. 798 in cui sono disponibili posti di vendita da assegnare in concessione ai commercianti all'ingrosso, ai consorzi e cooperative di produttori ittici ed alle aziende che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ittici.

L'uso del frigorifero per la sosta temporanea e la conservazione dei prodotti ittici è facoltativo.

I posteggi fissi per le attività a carattere continuativo sono assegnati dal Gestore agli operatori previa domanda degli interessati, in base a criteri fissati dal Gestore stesso in modo tale da stabilire un ordine di priorità.

Ciascun operatore, nell'ambito del Mercato Ittico Comunale, può essere concessionario di un solo posteggio di vendita, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di approvazione del presente Regolamento.

E' possibile assegnare posteggi anche agli operatori che svolgono attività di non grande rilevanza e a carattere stagionale, nonché agli operatori occasionali, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico del Mercato Ittico Comunale.

Articolo 25

Durata, rinnovo, cessazione e revoca delle assegnazioni

La durata delle assegnazioni dei posteggi all'interno del Mercato Ittico Comunale sono fissate in accordo tra il Soggetto Gestore e gli assegnatari stessi.

Nel caso in cui la gestione del Mercato Ittico Comunale sia affidata in concessione a terzi, la durata massima delle assegnazioni non potrà superare quella della convenzione stipulata con il Comune.

Le assegnazioni di durata pluriennale sono tacitamente rinnovate di anno in anno, in assenza di disdetta da darsi con preavviso di tre mesi da una delle parti contraenti mediante lettera raccomandata.

L'assegnazione dei posteggi cessa nei seguenti casi:

- a) alla scadenza del periodo previsto;
- b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione
- c) per il fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione dei posteggi è revocata nei seguenti casi:

- a) cessione totale o parziale del posteggio a terzi
- b) inattività per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Direzione e confermata dalla Commissione
- c) accertate scorrettezze commerciali
- d) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato Ittico Comunale
- e) accertata morosità nel pagamento del canone stabilito per il posteggio nei termini fissati dall'Soggetto Gestore
- f) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato Ittico Comunale.

Articolo 26

Canone delle assegnazioni

I soggetti ai quali sia stato assegnato un posteggio dovranno corrispondere al Soggetto Gestore un canone proporzionato all'area occupata.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio e le relative forme di pagamento sono stabiliti dal Soggetto Gestore.

Il Soggetto Gestore, sentita la Commissione, imporrà, altresì, ai venditori stessi il pagamento di un diritto commisurato al valore delle merci vendute secondo le tariffe fissate in base al presente Regolamento e basato sul valore delle merci messe in vendita.

Articolo 27

Uso della sala di esposizione e vendita

La sala di esposizione e vendita ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. La sala non può essere adibita a custodia dei vuoti.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nella sala e nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del Mercato Ittico Comunale, che impartirà le disposizioni del caso.

E' proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Soggetto Gestore. I rifiuti debbono essere, a cura degli operatori del Mercato Ittico Comunale, raccolti e smaltiti con oneri a carico degli stessi.

Articolo 28

Calendario ed orario delle contrattazioni

Le contrattazioni hanno luogo tutti i giorni indicati nel Calendario annuale redatto dal Soggetto Gestore, sentita la Commissione.

Gli orari delle contrattazioni sono stabiliti dal Soggetto Gestore, sentito il parere della Commissione.

L'orario del Mercato Ittico Comunale deve comunque garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di mercato, tenendo conto delle esigenze sia dei venditori che dei compratori.

Il Soggetto Gestore, in presenza di eventi eccezionali, si riserva la facoltà di variare gli orari e le date di apertura indicati nel calendario annuale.

Prima dell'inizio delle contrattazioni nessun compratore può sostare in sala aste.

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale ha facoltà di anticipare la vendita di alcune specie di molluschi o di crostacei particolarmente ingombranti ed aventi carattere stagionale, nonché di ritardare o anticipare, in particolari ed eccezionali circostanze, l'inizio ed il termine delle contrattazioni dei prodotti ittici di prima vendita.

E' vietata qualsiasi forma di accaparramento, prenotazione o contrattazione dei prodotti prima dell'orario di inizio delle contrattazioni e dopo il termine di esse, tanto se i prodotti si trovino già nei posteggi di vendita o nei magazzini, quanto se essi siano ancora da scaricare dai pescherecci o dai mezzi di trasporto.

L'inizio e il termine delle contrattazioni nonché delle vendite ai consumatori, sono annunciati da apposito segnale.

Articolo 29

Ordine interno

E' vietato sia nel Mercato Ittico Comunale che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio con rifiuti od altro ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) esercitare qualsiasi attività che non sia attinente con il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici;
- c) manomettere o modificare tutto ciò che è in concessione, salvo preventiva specifica autorizzazione del Soggetto Gestore;
- d) cedere, anche temporaneamente, la tessera per l'accesso al mercato ad altra persona non titolare della medesima, comunque, favorire l'ingresso di coloro che non ne abbiano titolo,

assumendo in caso contrario la responsabilità per i danni derivanti alla struttura mercatale al Soggetto Gestore e/o a soggetti terzi;

- e) accedere alle sale interne del Mercato Ittico Comunale quando sono in corso le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione;
- f) abbandonare qualsiasi rifiuto sia all'interno del mercato che nell'area del mercato. Qualora ciò dovesse accadere e l'abbandono sia ascrivibile a soggetti non determinati, i rifiuti saranno rimossi a cura del Direttore del Mercato Ittico Comunale tramite impresa specializzata e le spese vengono suddivise tra tutti i concessionari di posteggio in proporzione diretta al canone di concessione complessivamente dovuto;
- g) nelle aree scoperte è vietato depositare, se non in via temporanea, merci ed imballaggi. E' altresì vietato il lavaggio dei veicoli.

E' fatto obbligo a ciascun concessionario di:

- a) rispettare gli orari di accesso al Mercato Ittico Comunale e di vendita;
- b) osservare le norme comportamentali per l'utilizzo della tessera in conformità alle note di consegna della stessa;
- c) rispettare la segnaletica stradale posta all'interno e nell'area del mercato per la circolazione e la sosta dei mezzi;
- d) emettere un documento di vendita all'atto di ciascuna contrattazione, nel quale siano specificati: peso, qualità, quantità e prezzo del prodotto venduto e che lo stesso sia stato sottoposto ai necessari controlli igienico-sanitari;
- e) osservare le disposizioni e prescrizioni impartite dal Servizio di Igiene, dal Direttore del Mercato Ittico Comunale, nonché dagli agenti di Polizia.

Articolo 30

Vendite

La vendita all'ingrosso dei prodotti è effettuata mediante asta pubblica "a voce" o trattativa diretta nella apposita sala delle contrattazioni. La vendita è effettuata obbligatoriamente con l'esecuzione di asta pubblica nel caso siano interessati alla stessa partita almeno due acquirenti.

Prima dell'apertura di ogni singola tornata d'asta, l'astatore individua la partita di merce messa in vendita. Prima che la merce venga posta all'asta e comunque prima dell'aggiudicazione, il venditore ha facoltà di comunicare all'astatore il prezzo minimo richiesto. In mancanza di tale richiesta, l'assegnazione è valida al prezzo d'aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione il venditore ha facoltà di ritirarla per presentarla ad aste successive.

Dopo la chiusura dell'asta il prezzo di aggiudicazione non può più essere modificato, salva la decisione del direttore di mercato in caso di reclami o contestazioni presentati contestualmente all'acquisto e relativi a differenze di peso, qualità, prezzo o ad altri errori.

Il prezzo di aggiudicazione o di vendita viene trascritto al momento della pesatura sul registro brogliaccio di vendita ovvero inserito nel terminale elettronico del Mercato Ittico Comunale.

I compratori devono corrispondere alla Cassa del Mercato Ittico Comunale gli importi dei prodotti acquistati, secondo le disposizioni previste nel regolamento di cassa. I compratori dichiarati "morosi" dalla cassa e coloro che risultano agire per loro conto, saranno soggetti ai provvedimenti amministrativi e disciplinari di cui al presente regolamento.

Il foglio d'asta deve contenere il nome e cognome del fornitore, la provenienza della merce, il numero dei colli e il peso lordo, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie, qualità, peso e prezzo), l'importo totale lordo e netto e le eventuali rimanenze di merci.

Tutto il prodotto venduto all'asta o trattativa diretta all'interno della sala contrattazioni è assoggettato al pagamento dei Diritti d'Asta, da versare al Soggetto Gestore, a mezzo della Cassa del Mercato Ittico Comunale, con oneri a carico del venditore. Il Soggetto Gestore determina periodicamente la percentuale, da applicare sul prezzo di vendita, da applicarsi tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 15.

Tutto il prodotto commercializzato all'interno del Mercato, è assoggettato al pagamento dei diritti di Mercato, da versare al Soggetto Gestore, a mezzo della Cassa del Mercato, con oneri a carico sia del venditore che dell'acquirente. Il Soggetto Gestore determina periodicamente le percentuali, da applicare sul prezzo di vendita, tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 15.

La Direzione del mercato comunica, con mezzi idonei, tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi dei prodotti introdotti nel mercato.

E' vietata ogni contrattazione nel mercato e nelle sue pertinenze quando sia eseguita al di fuori della sala di esposizione e vendita o senza il rispetto degli orari e delle altre norme dettate dalla legge e dal presente regolamento.

E' vietata la vendita di prodotti ittici all'ingrosso a mezzo di autocarri, imbarcazioni o altri veicoli nonché le consegne di prodotti ittici nell'area di mercato.

E' vietato agli operatori ammessi al mercato vendere o comunque cedere derrate in loro possesso ad altri operatori del mercato per la rivendita all'interno dello stesso.

Articolo 31

Registrazione delle vendite

Ciascuna operazione di vendita deve essere annotata a cura degli operatori all'atto della pesatura su un registro-brogliaccio. La prima nota dovrà essere consegnata al Direttore del Mercato Ittico Comunale entro le ore 10.00 (dieci) del giorno successivo alla vendita. Gli operatori, per ciascuna partita di prodotti venduti, devono compilare la prima nota in duplice copia: la prima servirà al Direttore del Mercato Ittico Comunale per la compilazione del foglio di vendita. La seconda rimarrà al posteggio per eventuali controlli contabili.

Nel caso in cui il Soggetto Gestore del Mercato Ittico Comunale disponga di un sistema informatizzato della gestione contabile, la prima nota potrà essere registrata attraverso il diretto inserimento del dato di vendita in tempo reale.

Il foglio di vendita costituisce titolo per il pagamento dell'importo in esso indicato, a favore del fornitore/produttore, da parte della Cassa del Mercato Ittico Comunale.

Articolo 32

Merci in vendita e ritiro dei prodotti dal mercato

Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dagli addetti al servizio di vigilanza sanitaria.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato Ittico Comunale i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere al Soggetto Gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura. Il ritiro dal mercato dei prodotti può essere, tuttavia, vietato dal Veterinario per motivi di carattere igienico sanitario.

Articolo 33

Sistemazione e confezionamento dei prodotti per la vendita

E' vietato l'uso di imballaggi e di confezioni che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria, perfetta conservazione fino all'atto della vendita.

Per l'imballaggio ed il confezionamento dei prodotti debbono essere scrupolosamente osservate le vigenti norme in materia sanitaria ed annonaria.

L'eventuale ghiacciatura dei prodotti, prima della pesatura, deve essere limitata al minimo indispensabile.

Le vendite si effettuano a peso netto o a collo. La merce deve essere posta ben in vista degli acquirenti in modo da non trarli in inganno.

Le vendite da grossista a dettagliante devono essere effettuate, di norma, per lotti di prodotti omogenei.

E' fatto obbligo al venditore di consentire l'esame della merce ai compratori.

Eventuali reclami riguardanti differenze di peso, di qualità, omogeneità, di prezzo o errori di consegna non saranno presi in considerazione dalla direzione se non saranno presentati contestualmente all'acquisto. In tal caso il Direttore del Mercato Ittico Comunale decide secondo equità, sentiti gli interessati.

Articolo 34

Vendite per conto

I commissionari e i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti secondo le norme del Codice Civile, comprensiva del loro compenso personale e delle altre prestazioni inerenti alla vendita nel Mercato Ittico Comunale.

I commissionari e i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti, contenente le stesse indicazioni prescritte per il foglio d'asta di cui al precedente Art. 30 del presente Regolamento.

I commissionari e i mandatari devono tenere a disposizione del Direttore del Mercato Ittico Comunale tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Articolo 35

Prodotti non normalmente conservabili o da distruggere

I prodotti non più commerciabili e/o quelli non riconosciuti dal Veterinario atti al consumo sono avviati ad apposito reparto della sala di osservazione per la successiva, sollecita distruzione da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

L'ordine di distruzione è dal Veterinario notificato al Direttore del Mercato Ittico Comunale che deve rilasciare certificazione al venditore interessato.

Articolo 36

Prodotti affidati al Direttore del Mercato Ittico Comunale

Il Direttore del Mercato Ittico Comunale provvede, mediante l'opera dei mandatari o degli astatori ed in conformità alle norme stabilite dalla Commissione di mercato, alla vendita:

- a) dei prodotti affidati al Direttore del Mercato Ittico Comunale per la vendita;
- b) dei prodotti pervenuti nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo di sospensione, salva diversa disposizione dello spedite.

I mandanti e gli astatori sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'Soggetto Gestore e Direzione dal Direttore del Mercato Ittico Comunale.

Articolo 37

Listino dei prezzi – Statistiche

Le rilevazioni statistiche sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge nazionali e comunitarie così come previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009.

Dovrà essere redatto un bollettino giornaliero dei prezzi e compilato quotidianamente un registro delle pesate.

Articolo 38

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:

- a) diffida (verbale o scritta) e sospensione dei colpevoli da ogni attività del mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore del Mercato Ittico Comunale;
- b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi (deliberata) proposta dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo, o in caso grave ed urgente, dal Direttore del Mercato Ittico Comunale.

I provvedimenti di sospensione superiore a tre giorni deliberati dal Direttore debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione.

Le violazioni del presente Regolamento di Mercato, per le quali non provvedono specifiche disposizioni di legge, sono soggette alle sanzioni amministrative previste nell'allegato c), irrogate dal Sindaco con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

Nel caso di recidività, potrà essere disposta la sanzione accessoria della sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di mesi tre.

I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento, da chiunque accertate, sono introitati dal Comune.

La sanzione amministrativa non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari specificatamente previsti dal presente articolo.

Articolo 39

Gli allegati di cui alle lettere A) e B) fanno parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 40

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene pubblicato nelle forme e nei modi previsti dalla legge ed entra in vigore nei termini di legge.

Il Regolamento di Mercato precedente, cessa di aver efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Allegato A

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME
DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Articolo 3

Inosservanza delle norme relative al commercio all'ingrosso fuori del Mercato Ittico Comunale:

da € 250,00 (duecentocinquanta/00) e € 1.500,00 (millecinquecento/00) – pagamento in misura ridotta € 500,00 (cinquecento/00)

Articolo 15, comma 4

Imporre pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dalle tariffe approvate per i servizi di mercato:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articolo 17, comma 2

Causare danni alle attrezzature, impianti e locali del mercato e comunque dell'Soggetto Gestore:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) – pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00)

Articolo 22

Inosservanza delle norme sui documenti di accesso al Mercato Ittico Comunale:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articolo 23

Inosservanza delle norme sulla disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) – pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00)

Articolo 27

Inosservanza delle norme sull'uso della sala di esposizione e vendita:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articolo 28

Inosservanza delle norme relative al calendario ed all'orario delle contrattazioni:

da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00) – pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00)

Articolo 29

Inosservanza delle norme relative all'ordine interno:

da € 35,00 (trentacinque/00) a € 210,00 (duecentodieci/00) – pagamento in misura ridotta € 70,00 (settanta/00)

Articoli 30 e 33


Inosservanza delle norme relative alle vendite:

da € 80,00 (ottanta/00) a € 500,00 (cinquecento/00) – pagamento in misura ridotta € 160,00 (centosessanta/00)

Allegato B


PLANIMETRIA DEL MERCATO ITTICO COMUNALE

Allegato B)
 REGOLAMENTO PER IL
 MERCATO ITTICO COMUNALE



- LEGENDA**
- 1 parcheggio ml. 5.00x2.50
 - 18 parcheggio ml. 6.50x2.80
 - recinzione in pali e rete metallici
 - aree verdi
 - ▨ marciapiedi
 - strade

PROGETTO
 PLANIMETRIA GENERALE



PIANO TERRA
 scala 1:200